

Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO
Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA
Area: PRODUZIONI AGRICOLE E MARKETING AGROALIMENTARE

DETERMINAZIONE

N. A03695 del 14/05/2013

Proposta n. 6711 del 10/05/2013

Oggetto:

Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 "Disciplina della riproduzione animale". D.M. 19 luglio 2000, n. 403 "Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91". D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 "Indicazioni operative di competenza regionale". Rilascio autorizzazione alla gestione di una stazione di monta naturale equina pubblica. Ditta: "D'ANTONIO GIOVANNI" - Pescorocchiano (RI) - Codice stazione RI0333E. Quinquennio 2013 - 2017.

Proponente:

Estensore	FAUSTINI FABIO	_____
Responsabile del procedimento	FAUSTINI FABIO	_____
Responsabile dell' Area	N. BIONDINI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

Oggetto: Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 “Disciplina della riproduzione animale”. D.M. 19 luglio 2000, n. 403 “Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91”. D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 “Indicazioni operative di competenza regionale”.

Rilascio autorizzazione alla gestione di una stazione di monta naturale equina pubblica.

Ditta: “D’ANTONIO GIOVANNI” – Pescorocchiano (RI) – Codice stazione RI0333E.

Quinquennio 2013 – 2017.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE,
CACCIA E PESCA

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Produzioni Agricole e Marketing Agroalimentare;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la L. R. 18.02.2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30 “Disciplina della riproduzione animale”, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280;

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19 luglio 2000, n. 403 “Approvazione del nuovo regolamento d’esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2002, n. 128 con la quale sono state adottate le indicazioni operative di competenza regionale per l’attuazione della legge n. 30/91 e del D.M. n. 403/2000, modificata ed integrata dalla D.G.R. 18 ottobre 2002, n. 1399;

VISTO il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con legge n. 134/2012;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. A03497 del 06 maggio 2013 con il quale il Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio ha dato delega *ex art.* 166 del Regolamento regionale n.1/2002 al Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca del potere di adottare determinazioni dirigenziali relative a diversi procedimenti amministrativi fra i quali quelli relativi agli interventi per l’attuazione della Legge n. 30/1991, nonché di stipulare contratti di competenza del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio;

PRESO ATTO della domanda presentata all’Area Settore Provinciale Agricoltura di Rieti in data 20/12/2012 ed acquisita al protocollo della predetta Area al n. 558297 del 20/12/2012, con la quale D’Antonio Giovanni, in qualità di titolare della ditta medesima, ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione alla gestione della stazione di monta naturale equina pubblica, sita in Comune di Pescorocchiano (RI), frazione Girgenti;

VISTO il verbale del 20/03/2013, trasmesso dall’Area Settore Provinciale Agricoltura di Rieti alla Direzione Regionale Agricoltura con nota n. 120627/DA/10/28 del 27/03/2013, acquisita al protocollo del Dipartimento Istituzionale e Territorio al n. 127865/10/21 del 03/04/2013, con il

quale l'apposita Commissione provinciale ha proposto di accogliere la sopra citata domanda per il rilascio dell'autorizzazione alla gestione della stazione di monta naturale equina pubblica, in favore della ditta "D'Antonio Giovanni", sita in Comune di Pescorocchiano (RI), frazione Girgenti, ai sensi del sopra richiamato D.M. 19 luglio 2000, n. 403, nonché delle indicazioni operative di competenza regionale di cui al *documento* approvato con D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128;

DETERMINA

in conformità con le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate e che costituiscono parte integrante del presente Atto:

- 1) di rilasciare alla ditta "D'ANTONIO GIOVANNI", nato a Rieti il 14/01/1970 e residente in Comune di Pescorocchiano (RI), frazione Girgenti – Codice Fiscale DNTGNN70A14H282W – Partita IVA 00780050571 – l'autorizzazione alla gestione della stazione di monta naturale equina pubblica sita in Comune di Pescorocchiano (RI), frazione Girgenti, per il quinquennio 2013 – 2017.
- 2) di prendere atto che nella stazione opera n. 1 cavallo stallone di razza T.P.R.
- 3) di stabilire che:
 - a) la stazione non è autorizzata all'inseminazione artificiale con impiego di seme equino fresco prelevato dagli stalloni che operano nella stazione medesima;
 - b) alla predetta stazione di monta è attribuito il codice univoco a livello nazionale: RI0333E;
 - c) il termine di validità della suddetta autorizzazione è il 31 dicembre 2017;
 - d) per il rinnovo della autorizzazione dovrà essere presentata la relativa domanda entro il 30 settembre 2017;
 - e) la presente autorizzazione non è cedibile ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato. La Regione può revocarla qualora il gestore della stazione si renda inadempiente agli obblighi previsti all'articolo 6 del *regolamento*, oppure vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima;
 - f) il gestore della stazione di fecondazione è tenuto a rispettare tutti gli obblighi previsti all'articolo 6 del D.M. 19 luglio 2000 n. 403, e richiamati al punto 1 del *documento* approvato con la D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128.
- 4) di incaricare l'Area Settore Provinciale Agricoltura di Rieti di notificare la presente Determinazione a D'Antonio Giovanni in qualità di titolare della sopra citata stazione di monta equina.

Non ricorrono le condizioni di cui al comma 2, articolo 18, del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con legge n. 134/2012.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni.

Il Direttore
Roberto Ottaviani